

BANDO MISURA 16

Sottomisura 16.2

**“Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie”**

REGIONE BASILICATA | DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Misura	M16 – Cooperazione (art. 35 Reg. UE 1305/2013)
Sottomisura	16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Intervento	16.2.1 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
Priorità	2, 3 e 4.
Focus Area	3A (principale), 2A, 2B, 3B e 4C
Ufficio Responsabile	Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020

Sommario

Articolo 1 –Disposizioni generali	2
Articolo 2 - Definizioni	2
Articolo 3 –Oggetto, Obiettivi e Finalità	4
Articolo 4 - Ambito territoriale	6
Articolo 5 - Beneficiari	6
Articolo 6 – Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità	6
Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma e riconoscimento dell'aiuto	9
Articolo 8 - Investimenti e spese ammissibili	10
Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda	11
Articolo 10 - Documentazione richiesta	13
Articolo 11 – Motivi di esclusione.....	14
Articolo 12 - Criteri di selezione	14
Articolo 13 - Valutazione e selezione delle domande di sostegno.....	18
Articolo 14 - Pagamenti	19
Articolo 15 - Gestione delle Domande di Pagamento	19
Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura	19
Articolo 17 – Varianti e proroghe	20
Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni.....	20
Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni	21
Articolo 20 - Cause di forza maggiore.....	21
Articolo 21- Il responsabile di sottomisura e del procedimento	21
Articolo 22- Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali	21
Articolo 23 – Disposizioni finali.....	21
Articolo 24 – Allegati.....	22



Articolo 1 – Disposizioni generali

Il presente bando attiva la Sottomisura 16.2, “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”, del PSR Basilicata 2014/2020.

Per tutto quanto in esso non riportato si fa riferimento alla relativa Scheda di Misura del PSR Basilicata 2014 – 2020, alle norme regionali, nazionali e comunitarie applicabili.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente Bando, si applicano le seguenti definizioni ed acronimi:

- **Innovazione:** una nuova idea che con risvolti pratici volti a rispondere alle esigenze concrete del mondo agricolo e forestale. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, una nuova pratica, un nuovo servizio, un nuovo processo di produzione o un nuovo modo di organizzare le cose, ecc.;
- **Regolamento Interno:** garantisce la precisa attribuzione di ruoli e responsabilità tra i diversi soggetti che compongono un partenariato, la trasparenza nel funzionamento del gruppo e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interesse;
- **Accordo di Cooperazione:** atto/contratto, sottoscritto tra le parti (Capofila e Partner), che regola il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del partenariato;
- **Capofila:** soggetto giuridico cui il partenariato delega, per la fase di attuazione della stessa, anche i compiti di rappresentanza verso la Regione e verso altri terzi, sia per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed obblighi assunti con la firma dell’Accordo di Cooperazione, sia per assicurare le attività di sorveglianza utili a monitorare lo stato di avanzamento del progetto;
- **Partner diretto:** soggetto giuridico sottoscrittore dell’Accordo di Cooperazione, coinvolto nel partenariato con un ruolo specifico, che sostiene l’onere finanziario degli investimenti di propria competenza previsti dalla proposta progettuale sottoscritta nell’Accordo di Cooperazione;
- **Partner indiretto:** soggetto giuridico sottoscrittore dell’Accordo di Cooperazione, coinvolto indirettamente dalla ricaduta positiva del progetto, non percettore di sostegno finanziario;
- **Progetti pilota:** promuovono la sperimentazione e la verifica dell’applicabilità di tecnologie, metodiche e pratiche in relazione ai contesti geografici e/o ambientali della regione. I progetti pilota consentono di verificare e collaudare innovazioni di processo, di prodotto, di organizzazione o sociale già messe a punto dalla ricerca ma ancora non mature. I progetti pilota potranno, inoltre, essere legati a processi di sviluppo innovativo più ampi, come ad esempio quelli realizzati da Gruppi Operativi, polo, rete, o ai progetti di ricerca multi-attoriali finanziati da Horizon 2020;
- **Commissione di selezione:** Organo che prevede la presenza di professionalità anche esterne, nominato dall’AdG per la selezione dei progetti sulla base dei criteri previsti dal Bando;
- **Autorità di Gestione (AdG PSR):** Il Dirigente del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali responsabile, ai sensi dell’art. 66 del Reg. UE 1305/2013, dell’efficace e corretta gestione ed attuazione del programma;



- **Responsabili di Misura / Sottomisura (RdM/RdS):** Figure dirigenziali responsabili dell'efficace e corretta gestione ed attuazione di specifiche misure / sottomisure del PSR Basilicata 2014 – 2020;
- **Responsabile del Procedimento (RdP):** Funzionario dell'ufficio competente a supporto del RdM / RdS;
- **OP – AGEA:** l'organismo Pagatore del PSR Basilicata riconosciuto ai sensi dell'art. 7 del Reg. UE 1306/2013;
- **UECA:** Ufficio per le Erogazioni Comunitarie in Agricoltura incaricato di espletare per conto di OP – AGEA, in forza di una specifica convenzione, tutto quanto attiene al controllo amministrativo delle domande di pagamento, al netto dei pagamenti che AGEA – OP non può delegare;
- **Comitato di Sorveglianza (CdS):** Comitato il cui compito principale consiste nel verificare l'avanzamento del programma ed i progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi; può formulare proposte di modifica del programma ed emette parere sui criteri di selezione delle singole sottomisure (art. 49 del Reg. UE 1303/2013 ed art. 74 del reg. 1305/2013);
- **Beneficiario:** Il soggetto cui viene concesso ed erogato il contributo;
- **Mercato interno:** il mercato dell'unione Europea;
- **CAA:** Centri di Assistenza Agricola riconosciuti dalle Regioni, ai sensi del decreto ministeriale 27 marzo 2008, incaricati dagli Organismi pagatori, con apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 3 bis del Decreto legislativo. 165 del 27 maggio 1999, ad effettuare per conto dei propri utenti e sulla base di specifico mandato scritto le attività definite nella medesima convenzione. Nell'ambito del PSR sono inoltre abilitati alla compilazione ed al rilascio delle domande di aiuto e pagamento;
- **Tecnici convenzionati (TC):** Figure iscritte ad ordini professionali che, a seguito di specifica convenzione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, dietro mandato del beneficiario compilano e rilasciano sulla piattaforma informatica le domande di aiuto e pagamento.
- **Obiettivo Tematico (OT):** Linee strategiche di intervento per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva del PSR;
- **Focus Area:** rappresentano i pilastri sui quali convergono le scelte programmatiche dei PSR. A ciascuna focus area è assegnato un obiettivo specifico (Target) da raggiungere a fine programmazione;
- **Fascicolo aziendale (FA):** Il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende (D.Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3), comprende tutta la documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell'impresa. Le informazioni relative ai dati aziendali risultanti dal fascicolo aziendale costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa;
- **Domanda di aiuto (o di sostegno):** la domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno;

- **Domanda di pagamento:** la domanda presentata dal beneficiario, in seguito all'emissione del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle forme di Anticipazione, Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo;
- **I.C.O:** Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all'ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i Beneficiari devono attenersi a partire dall'adesione al bando e fino alla conclusione del periodo di impegno;
- **VCM:** Sistema di verificabilità e controllabilità delle Misure del PSR ai sensi dell'art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013;

Sono, inoltre, utilizzati i seguenti acronimi e sigle:

- AdG del PSR 2014-2020, Autorità di Gestione del PSR Basilicata 2014-2020;
- AdG del PO FESR 2014-2020, Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020;
- AdG del PO FSE 2014-2020, Autorità di Gestione del PO FSE 2014-2020;
- AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore per il PSR Basilicata 2014-2020;
- SIAN, Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- PO FESR, Programma Operativo Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2014-2020;
- PO FSE, Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- AdP, Accordo di Partenariato;
- PSR, Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- RdM, Responsabile di Misura (del PSR);
- RdS, Responsabile di Sottomisura (del PSR);
- OP, Organismo Pagatore del PSR;
- SAL, Stato Avanzamento Lavori;
- RUP, Responsabile Unico di Procedimento;
- LL.PP., Lavori Pubblici;
- FA, Focus Area;
- OT, Obiettivo tematico;
- ICO, Impegni, Criteri ed Obblighi di ammissibilità;
- VCM, Verificabilità e Controllabilità della Misura.

Articolo 3 –Oggetto, Obiettivi e Finalità

La sottomisura sostiene la realizzazione di progetti pilota aventi come oggetto l'applicazione e/o l'adozione di risultati di ricerche effettuate in diverse realtà, al fine di introdurle nel contesto geografico lucano.

Tali progetti, aventi finalità pratiche volte a rispondere alle esigenze concrete del mondo agricolo, forestale e rurale, devono prevedere lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, metodi e tecnologie, nonché la disseminazione dei risultati ottenuti nei contesti produttivi ed in aree ambientali regionali.

Possono prevedere anche attività di sviluppo sperimentale, intese come acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, programmi o progettazioni per nuovi prodotti, processi o servizi, modificati o migliorati e possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non destinati a uso commerciale.

Possono, inoltre, prevedere:

- aiuti alla produzione sperimentale e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati per un uso in applicazioni industriali o per finalità commerciali;
- progetti dimostrativi riferiti al controllo e alla validazione di una tecnologia o di un processo.

I progetti pilota presentati possono favorire:

- a) l'innovazione organizzativa, di processo e di prodotto;
- b) l'adozione di nuove tecnologie o di pratiche migliorative;
- c) l'adattamento di pratiche o tecnologie finalizzati al miglioramento della sostenibilità ambientale, economica e sociale relative ad innovazioni non mature. **Tutti i risultati ottenuti dai Progetti finanziati devono essere di libero utilizzo da parte della Regione Basilicata** (cfr. Allegato 3).

La sottomisura concorre, nell'ambito della FA prioritaria 3A e delle Focus aree secondarie 2A, 2B, 3B e 4C, a soddisfare i seguenti fabbisogni primari:

- F5. Promuovere l'aumento della dimensione economica delle imprese agro-forestali e l'orientamento al mercato;
- F6. Incentivare lo sviluppo di nuovi modelli produttivi e organizzativi orientati alla diversificazione delle attività agricole nelle aree rurali e nelle aziende agricole;
- F7. Aumentare l'integrazione territoriale delle imprese agricole;
- F8. Favorire l'ingresso e la permanenza dei giovani in agricoltura, anche attraverso lo sviluppo del capitale umano;
- F9. Stimolare e incentivare la creazione di reti e network (associazioni, accordi, consorzi, ecc.) e l'approccio di filiera;
- F10. Promuovere gli investimenti per la concentrazione dell'offerta, la prima lavorazione, lo stoccaggio delle produzioni e la logistica;
- F11. Favorire le forme di commercializzazione che riducono la distanza con il mercato finale;
- F12. Promuovere la partecipazione a regimi di qualità comunitari e rafforzare le azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla qualità delle produzioni agroalimentari;
- F13. Sostenere la prevenzione degli effetti delle calamità e catastrofi naturali e gli interventi per il ripristino del potenziale agricolo danneggiato;
- F14. Favorire l'accesso agli strumenti di prevenzione e gestione del rischio per le imprese agricole;
- F15. Valorizzare la risorsa forestale attraverso una gestione attiva e sostenibile, coerente con le M.T.C. di Rete Natura 2000;
- F16. Ridurre l'impatto inquinante delle pratiche agricole e forestali sui prodotti e sull'ambiente, con particolare riferimento alle aree protette;
- F17. Sostenere l'agro-biodiversità;
- F18. Favorire la permanenza delle aziende agricole sul territorio montano e svantaggiato;
- F19. Incentivare le misure di prevenzione incendi;
- F20. Adozione di pratiche agricole e forestali innovative e sostenibili in relazione a fenomeni di *land degradation*.

Articolo 4 - Ambito territoriale

L'Operazione si attua su tutto il territorio della Regione Basilicata.

Articolo 5 - Beneficiari

Sono beneficiari della presente operazione partenariati (ATS, ATI, Reti di imprese, Consorzi, Distretti Agroalimentari) già costituiti che intraprendono nuove attività, o di nuova costituzione, composti da:

- a. imprese agricole, in forma singola o associata;
- b. imprese forestali, singole o associate, con riferimento al solo comparto "Forestale" di cui al successivo art. 7;
- c. imprenditori del settore agroalimentare;
- d. cooperative e consorzi operanti in uno dei nove settori/comparti di cui al successivo art. 7;¹
- e. organismi di ricerca: Università, centri e istituti di ricerca, pubblici o privati, rappresentati da istituti, dipartimenti, centri e laboratori, o comunque denominati, di comprovata qualificazione nel settore della ricerca agricola e agroindustriale. Un organismo di ricerca deve essere riconosciuto da fonti normative. **Il possesso del CODICE ATECO 72 non è sufficiente a dimostrare tale ultimo requisito richiesto.**

In caso di nuove aggregazioni, la costituzione del partenariato potrà avvenire dopo la selezione del progetto, comunque prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

E' ammessa la partecipazione al progetto di altri soggetti diversi da quelli indicati, purché non beneficiari diretti del sostegno.

Articolo 6 – Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti/condizioni di seguito indicati devono essere posseduti dai soggetti richiedenti all'atto di presentazione della domanda, **pena l'inammissibilità della stessa.**

Se non già costituito, ciascun partenariato deve impegnarsi a costituirsi, con atto formale sottoscritto da tutti i partecipanti, in ATS, ATI, rete d'impresa ex Legge 33/2009, Consorzio o Distretto Agroalimentare con sede legale in Basilicata, dopo la selezione del progetto e prima dell'adozione del provvedimento di concessione. In particolare, ciascun partenariato deve comprendere, **a pena di esclusione:**

- a) almeno cinque (5) soggetti, anche nelle forme associate indicate all'art. 5, appartenenti al settore imprenditoriale agricolo e/o forestale² aventi almeno una sede operativa in Basilicata.
- b) almeno un organismo di ricerca che, alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.), ha sede operativa in Basilicata. È consentita la partecipazione di tali soggetti anche in assenza di sede operativa in Basilicata, a condizione che:
 1. nel partenariato vi sia almeno un altro organismo di ricerca con almeno una sede operativa in Basilicata;

¹ Per i "Progetti trasversali a più comparti" si terrà conto, in sede di istruttoria, della congruenza fra l'attività svolta ed il progetto proposto.

² Le imprese forestali possono partecipare per il solo comparto "Forestale" di cui al successivo art. 7.

e

2. l'organismo di ricerca, privo di sede operativa in Basilicata, non sia Capofila del partenariato.

Gli Organismi di Ricerca, **a pena di esclusione**, alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) del presente Bando, devono avere svolto documentata attività di ricerca (pubblicazione di articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali e/o aver ottenuto finanziamenti per l'attuazione di programmi di ricerca nazionali ed europei nel comparto di cui al successivo art. 7, per il quale si presenta domanda di aiuto). **Le attività a carattere consulenziale e le attività formative, nonché la mera presentazione di domande di partecipazione a programmi di ricerca, non soddisfano il requisito in questione.**

Le aziende agricole e/o forestali, con terreni posti anche in altre Regioni, possono partecipare al partenariato, a condizione che siano soddisfatti, **a pena di esclusione, entrambi** i seguenti requisiti:

- a) almeno il 70% della SAU ricada in territorio lucano;
- b) l'azienda abbia almeno una sede operativa in territorio lucano, come rilevabile da Fascicolo Aziendale e/o domanda di aiuto SIAN.

Gli investimenti materiali devono essere eseguiti in Basilicata.

A pena di esclusione, i soggetti partecipanti al partenariato individuano un **Promotore**, appartenente al settore imprenditoriale agricolo e/o forestale³ o al settore della ricerca secondo le definizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2.

A seguito della selezione del progetto, il **Soggetto Promotore** diviene "**Capofila**", acquisendo la rappresentanza legale e la responsabilità del coordinamento amministrativo e finanziario del partenariato.

Le ATI, ATS, reti d'impresa, Consorzi, Distretti Agroalimentari saranno rappresentate dal Capofila, al quale i soggetti componenti devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il Capofila è responsabile delle attività di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo e nei rapporti con la Regione Basilicata.

Nel dettaglio, il Capofila:

- cura la presentazione della documentazione di cui all'art. 10 del presente Bando;
- è responsabile dell'attuazione tecnica del Progetto;
- coordina il partenariato;
- cura i rapporti con l'Amministrazione Regionale per tutte le fasi di attuazione del Progetto;
- presenta le domande di sostegno, di eventuali varianti e di pagamento;
- incamera le erogazioni in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti e gestisce i flussi finanziari all'interno del partenariato.

Il Capofila risponde, nei confronti dei Partner e della Regione Basilicata, della mancata o parziale attuazione del Progetto e del trasferimento dei fondi verso i partner di progetto.

L'inammissibilità in fase di istruttoria del Promotore comporta l'inammissibilità dell'intero partenariato e del relativo Progetto.

³ Le imprese forestali possono partecipare per il solo comparto "Forestale" di cui al successivo art. 7.

A pena di esclusione, ogni soggetto, fra quelli obbligatori per la costituzione del partenariato, dovrà contribuire, agli *“Investimenti e spese ammissibili”*, di cui al successivo art. 8, per almeno il 5% dell'importo progettuale.

Saranno **esclusi** i soggetti che afferiscono allo stesso centro decisionale, in relazione alle quote possedute e al codice fiscale del decisore societario.

Ogni soggetto fisico e/o giuridico⁴, può partecipare ad un solo partenariato per ognuno dei comparti di cui al successivo art. 7, **a pena di inammissibilità dello stesso soggetto in tutti i partenariati in cui è coinvolto**.

L'accesso alla presente sottomisura è consentito a condizione che, **al momento del rilascio della domanda di sostegno sul portale SIAN**, il Partenariato definito dal precedente articolo:

- a. presenti una proposta di Progetto riguardante uno dei 9 (nove) comparti di cui al successivo art. 7, compilata online tramite l'applicativo disponibile all'URL <http://progettipilota.basilicatapsr.it>⁵. La proposta di Progetto dovrà comprendere un Piano delle Attività che contenga almeno le seguenti informazioni:
 - descrizione della tematica di contesto e ricadute in ambito ambientale, economico e sociale;
 - descrizione del progetto innovativo che si intende sviluppare, collaudare, adattare o realizzare;
 - descrizione dei risultati specifici aziendali attesi e loro contributo ai fabbisogni di innovazione e ai temi trasversali di salvaguardia dell'ambiente, e di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
 - elenco dei soggetti partecipanti;
 - tempistica di realizzazione del Piano;
 - ripartizione delle attività tra i vari soggetti del partenariato;
 - distribuzione del budget complessivo e la sua ripartizione tra le diverse attività e i diversi partner;
 - descrizione delle attività di divulgazione dei risultati;
- b. alleghi alla domanda di sostegno SIAN la stampa generata al termine della compilazione del progetto sulla piattaforma <http://progettipilota.basilicatapsr.it>, unitamente alla ricevuta di rilascio della domanda di partecipazione, corredata di identificativo univoco della proposta di Progetto, **a pena di esclusione**;
- c. rediga l'Accordo di Cooperazione secondo lo schema di cui all'Allegato 1.

⁴ Nel caso degli enti di ricerca / Università, la disposizione si applica ai singoli dipartimenti / istituti / centri o laboratori e non all'Ente nel suo complesso.

⁵ Per l'utilizzo della piattaforma <http://progettipilota.basilicatapsr.it>, si prega di utilizzare la versione più aggiornata disponibile del browser utilizzato (es. Internet Explorer 11).

Per la compilazione dei campi testuali sulla piattaforma <http://progettipilota.basilicatapsr.it>, si **sconsiglia vivamente** il copia-e-incolla di lunghi paragrafi di testo da Word, che potrebbero contenere caratteri speciali non riconosciuti dalla piattaforma, essendo da preferirsi la compilazione diretta della piattaforma informatica online.

Per quel che concerne i riferimenti (nomi, numeri di telefono e di fax, e-mail, indirizzi...) si prega di verificare che gli stessi siano aggiornati e facilmente raggiungibili.

L'invio dei progetti tramite la piattaforma <http://progettipilota.basilicatapsr.it> è di esclusiva responsabilità dei compilatori accreditati. L'Amministrazione, in particolare, non fornisce alcuna garanzia di risoluzione a specifiche difficoltà di compilazione segnalate oltre dieci giorni prima della scadenza del Bando.



I controlli amministrativi e tecnici, ivi compresi quelli sulla congruità e ragionevolezza della spesa, nonché quelli sull'ammissibilità della domanda di sostegno, spettano alla Commissione di Selezione nominata dall'AdG, di cui al successivo art. 10, saranno espletati sulla totalità delle domande pervenute e saranno di natura documentale ed informatica (banche dati).

Articolo 7 - Dotazione finanziaria, forma e riconoscimento dell'aiuto

La dotazione finanziaria pubblica attivata per l'Operazione è pari ad € 3.500.000,00.

Il contributo sarà concesso, per una durata non superiore a 24 (ventiquattro) mesi, con una intensità di aiuto del 100%, a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati, come previsto nella scheda di sottomisura del PSR Basilicata 2014/2020.

Ogni Progetto presentato, ammesso ed utilmente collocato in graduatoria sarà finanziato fino ad un massimo di € 300.000,00 (trecentomila/00), eccezion fatta per i Progetti del comparto "Forestale" che saranno finanziati fino ad un massimo di € 200.000,00 (duecentomila/00), in quanto trattasi di settore soggetto alla regola del "*de minimis*" ex art. 1 del Reg. (UE) 1407/2013.

Sulla base delle risultanze dell'Avviso Esplorativo di cui alla D.G.R. n. 880 del 29 luglio 2016, verrà finanziato almeno un progetto per ciascuno dei comparti di seguito elencati ai punti da 1 a 6, almeno due progetti per il comparto "Forestale", almeno due progetti per il comparto "Altre filiere minori" ed almeno due progetti per il comparto "Progetti trasversali a più comparti":

1. Cerealicoltura;
2. Ortofrutta;
3. Zootecnia da latte;
4. Zootecnia da carne;
5. Vitivinicoltura;
6. Olivicoltura;
7. Forestale;
8. Altre filiere minori;
9. Progetti trasversali a più comparti.

In aggiunta, in presenza di ulteriori e sufficienti risorse finanziarie, a vario titolo rivenienti, potranno essere finanziati altri (uno o più) progetti, collocati in posizione utile in graduatoria.

Il termine per la realizzazione del progetto è di massimo 24 mesi.

La data fissata nel provvedimento di concessione per la conclusione dell'operazione coincide con la data limite per il rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN.

L'avvio e la conclusione del progetto coincideranno con il primo e l'ultimo pagamento.

Le spese per il Progetto sono ammissibili se sostenute dopo la presentazione della domanda di sostegno.

Analogamente, non saranno ammissibili le spese effettuate dopo il rilascio della domanda di pagamento (saldo finale).



Articolo 8 - Investimenti e spese ammissibili

Nel rispetto delle disposizioni dell'art. 65 del Reg UE n. 1303/2013, le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per lo svolgimento del progetto, in termini di investimenti materiali e/o immateriali:

- Consulenze e studi per la progettazione, che sono ammessi fino ad un massimo del 5% dell'importo progettuale, valutati secondo la Circolare n° 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (personale) e/o valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
- Animazione, monitoraggio e valutazione, che sono ammessi fino ad un massimo del 5% dell'importo progettuale, valutati secondo la Circolare n° 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (personale) e/o valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
- Costi di esercizio della cooperazione: costi legali e amministrativi di costituzione⁶ che sono ammessi fino ad un massimo del 3% dell'importo progettuale. Valutati forfettariamente;
- Personale dedicato⁷, ammesso fino ad un massimo del 30% dell'importo progettuale, valutato secondo la Circolare n° 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (personale) e/o valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
- Spese generali quali, ad esempio, spese di missione e trasferte e materiale di consumo ed altri costi indiretti (affitto locali ed arredi, utenze...), sino al 15% della spesa ammessa per il personale di cui al punto elenco precedente (articolo 68, paragrafo, 1, lettera b, del Regolamento UE n. 1303/2013).
- Costi diretti di realizzazione progetto, i quali dovranno assommare almeno il 53% dell'importo progettuale:
 - a. costi per la realizzazione e la verifica di prototipi; costi per test, analisi di laboratorio e/o gustative; costi per materiale a perdere, costi per test in campo, compreso l'affitto del terreno, valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
 - b. adeguamento di beni immobili produttivi di natura prototipale, solo se strettamente necessari allo svolgimento del progetto, valutati a computo metrico e/o sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
 - c. acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, solo se strettamente necessari allo svolgimento del progetto valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
 - d. acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, solo se strettamente necessari allo svolgimento del progetto valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
 - e. licenze, solo se strettamente necessari allo svolgimento del progetto valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);

⁶ La costituzione può avvenire, preferibilmente, con atto notarile o, in subordine, con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate.

⁷ Si intende, qui, il personale a tempo determinato o indeterminato, il cui costo orario è determinato come "retribuzione lorda annua / 1720", ove la retribuzione lorda annua è comprensiva di oneri assicurativi obbligatori e previdenziali, mentre il valore standard di 1.720 ore è un valore standard codificato dall'art. 68, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii. L'impegno pro-quota di tale personale sul progetto di che trattasi è rendicontabile, nel limite del 5% indicato, sulla base di timesheet analitici ed apposite relazioni tecniche che leghino l'effort profuso agli obiettivi realizzativi di progetto.



- f. costi per la disseminazione dei risultati del progetto, incluse le attività dimostrative, i quali sono ammessi dal minimo (obbligatorio) del 5% fino ad un massimo del 10% dell'importo progettuale, valutati sulla scorta della Circolare n° 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (personale) e/o valutati sulla scorta di tre offerte (preventivi o offerte MEPA);
- g. costi per consulenze specialistiche, i quali sono ammessi fino ad un massimo del 5% dell'importo progettuale, valutati sulla scorta della Circolare n° 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (personale).

Spese non ammissibili

- Materiale usato;
- I. V. A.⁸

Tutte le spese sono ammissibili a far data dal rilascio telematico della domanda di sostegno sulla piattaforma SIAN, eccetto le sole spese connesse a "consulenze e studi per la progettazione" del progetto proposto che potranno anche essere stati sostenuti nei 12 (dodici) mesi precedenti il suddetto rilascio telematico.

Articolo 9 - Modalità di presentazione della domanda

Il Promotore presenta una domanda di sostegno individuale, in nome e per conto di tutti i soggetti partecipanti al partenariato, e assume la funzione di coordinamento generale. La domanda deve riferirsi all'intero raggruppamento e deve dettagliare il ruolo svolto e l'apporto concreto di ciascun partecipante ai fini della realizzazione.

Ciascun partenariato dovrà presentare una Domanda di accesso individuale con creazione dei c.d. "Legami Associativi".

Per la presentazione della domanda è necessario che il Promotore si rechi presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) al fine di indicare i Partner dell'Associazione/Accordo.

Nello specifico, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, tale soggetto dovrà presentare al CAA l'Accordo di Cooperazione ex Allegato 1 che dovrà contenere la lista dei Soci/Partner così che il CAA possa attivare la funzione relativa ai Legami Associativi.

Attraverso tale funzione è possibile:

- inserire nel Fascicolo Aziendale del soggetto Capofila il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al soggetto Capofila (ogni variazione relativa alla Tipologia di Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al Capofila comporta un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);
- associare i Fascicoli Aziendali dei Soci/Partner al Fascicolo Aziendale del soggetto Capofila (ogni variazione relativa ai Soci comporterà un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei Soci e l'indicazione del soggetto Capofila).

Tutti i Soci/Partner che partecipano al Progetto dovranno pertanto costituire o aggiornare il proprio Fascicolo Aziendale.

⁸L'IVA è ammissibile se sostenuta a titolo definitivo e non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'imposta sul valore aggiunto.



In fase di attuazione, inoltre, il Capofila dovrà comunicare tempestivamente al CAA ogni variazione della composizione del Partenariato o della Tipologia di Accordo.

La costituzione/aggiornamento del Fascicolo Aziendale, invece, deve essere eseguita prima della compilazione della domanda di sostegno sul SIAN; la domanda di sostegno stessa dovrà essere presentata presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con l'Organismo Pagatore (AGEA) o da tecnici abilitati ed accreditati dalla Regione Basilicata al rilascio della domanda di sostegno, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La presentazione della domanda di sostegno avverrà in due fasi secondo la tempistica di seguito descritta.

Prima fase:

- **Rilascio della domanda sul portale SIAN e della proposta di Progetto tramite l'applicativo <http://progettipilota.basilicatapsr.it>:** entro 90 (novanta) giorni dalla data di pubblicazione sul BURB del presente bando.

Seconda fase:

- **Presentazione della documentazione di cui al successivo art. 10:** entro 105 (centocinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURB del presente bando attraverso la piattaforma Centrale Bandi. La presentazione delle istanze alle agevolazioni previste dal presente Bando (per il dettaglio, vedi linee guida riportate nella piattaforma informatica "Centrale Bandi"), corredate dalla documentazione di cui al successivo art. 1, avverrà esclusivamente attraverso la piattaforma informatica "Centrale Bandi" (connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi") e richiede obbligatoriamente da parte dei soggetti richiedenti il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale.

Ogni istanza presentata con mezzo diverso (anche PEC, e-mail o cartaceo) sarà considerata irricevibile.

La procedura di presentazione della documentazione di cui al successivo articolo 10 prevede che:

- a) i soggetti richiedenti debbano possedere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata e un certificato di firma digitale. L'Amministrazione regionale non si assume alcune responsabilità nel caso di mancata consegna delle comunicazioni per indirizzi di posta elettronica certificata indicati non correttamente nella domanda di agevolazione.
- b) sarà necessario accedere alla piattaforma informatica "Centrale Bandi" tramite connessione al sito istituzionale: www.regione.basilicata.it nella sezione "Avvisi e Bandi". All'interno della sezione saranno fornite le istruzioni per la fase di compilazione e inoltre della candidatura telematica che saranno disponibili a partire dalla pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul BURB.

La domanda compilata on line (che sarà comprensiva della dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii, attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico e dell'informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE n.679/2016) dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante.

L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato per tutte le comunicazioni relative al presente avviso pubblico è il seguente: progettipilota@pec.regione.basilicata.it. Non saranno considerate le comunicazioni inviate ad altro indirizzo PEC.

Per la candidatura telematica, la "centrale bandi" sarà disponibile dalle ore 8.00 del giorno di pubblicazione e fino alle ore 18.00 del giorno di scadenza. Differimenti dei termini e/o integrazioni del calendario di apertura dello sportello telematico potranno essere stabiliti con provvedimento del Responsabile di Sottomisura (RdS) di cui al successivo art. 21.

Articolo 10 - Documentazione richiesta

La documentazione da presentare, **a pena di esclusione**, è la seguente:

1. **Domanda di sostegno** generata dal portale SIAN⁹, firmata dal richiedente;
2. **Accordo di cooperazione ex Allegato 1** attestante l'impegno da parte di tutti i partecipanti al costituendo partenariato, a costituirsi in ATS, ATI, rete d'impresa ex Legge 33/2009, Consorzio o Distretto Agroalimentare con sede legale in Basilicata, comprensivo di mandato collettivo speciale con rappresentanza di tutti i partecipanti al partenariato a uno di essi (Capofila) per la presentazione della domanda di sostegno, per il coordinamento generale, per la presentazione di tutte le fasi e istanze successive alla domanda di sostegno in caso di ammissione a finanziamento, e accordo per la ripartizione del contributo concesso;
3. Proposta di Progetto compilata online tramite l'applicativo disponibile all'URL <http://progettipilota.basilicatapsr.it>; la stampa generata al termine della compilazione allegata alla domanda di sostegno SIAN, unitamente alla ricevuta di rilascio della domanda di partecipazione, corredata di identificativo univoco della proposta di Progetto;
4. **Preventivi comparabili o offerte ricavate dal MEPA, ove necessario**, per acquisti e forniture in numero minimo di tre¹⁰, rilasciati da ditte in concorrenza, per beni/servizi confrontabili fra di loro¹¹;
5. **Computi metrici estimativi** per strutture, con riferimento ai prezzi vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno, **ove necessario**;
6. **Piante e prospetti (strutture) o layout (impianti e macchinari)** in scala adeguata da consentire l'espletamento dell'attività istruttoria, **ove necessario**.

A pena di esclusione, tutta la documentazione di cui ai punti da 1 a 6 precedenti dovrà essere presentata in formato PDF scannerizzato, a mezzo "Centrale Bandi" (cfr. art. 9), nel termine perentorio di cui all'art. 9. L'invio comporta l'assunzione di ogni responsabilità ai sensi degli artt. 74-76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per i singoli allegati di dimensioni superiori ai 20 MB (venti megabyte) non è garantito il caricamento a mezzo della "Centrale Bandi", e l'Amministrazione declina ogni responsabilità in tal caso. Non sarà accettata documentazione inviata con mezzo diverso (anche via PEC, e-mail o cartaceo) dalla "Centrale Bandi".

L'attività istruttoria sarà svolta applicando, *mutatis mutandis*, il Manuale di Istruttoria di cui alla Determinazione Dirigenziale 6 novembre 2017 n. 910, e sarà svolta con l'ausilio di un'apposita

⁹Il rilascio della domanda di sostegno potrà avvenire per il tramite dei CAA o di tecnici convenzionati ed accreditati dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali.

¹⁰ Sono previste deroghe per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, nonché per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici). In entrambi i casi, sarà necessaria una relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato.

¹¹ Si procederà alla comparazione delle offerte prendendo in considerazione il prezzo complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi, ai sensi dell'art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) n. 809/2014, viene valutata congrua ai fini dell'ammissibilità agli aiuti del PSR l'offerta che risulta essere la più bassa oppure economicamente più vantaggiosa (in base al prezzo e ad almeno uno dei seguenti criteri: Completezza caratteristiche funzionali, Capacità di lavoro, Tempi di consegna, Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente, Assistenza tecnica), oppure che risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure che risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti specialistici).



Commissione di Selezione di cui alla medesima Determinazione, eventualmente modificata/integrata con atto del RdS.

La documentazione di cui ai punti 1., 2. e 3. non è integrabile.

In ordine alla documentazione di cui ai punti 4., 5. e 6., se presentata nei termini di cui all'articolo 9, la Commissione di Selezione potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni.

Articolo 11 – Motivi di esclusione

Costituiscono motivo di esclusione:

- a) la mancata qualifica di beneficiario ai sensi dell'art. 5;
- b) il mancato rispetto dei requisiti di accesso e delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.6 ed ogni altra causa di esclusione ivi prevista, tra cui la mancata presentazione del formale impegno alla successiva costituzione di un partenariato o la mancanza nel partenariato stesso dei soggetti previsti obbligatoriamente dalla norma;
- c) l'assenza o la redazione in maniera sostanzialmente difforme da quanto prescritto dai relativi Allegati al presente Bando del Progetto (secondo quanto presente sulla piattaforma online <http://progettipilota.basilicatapsr.it>) o dell'Accordo di Cooperazione (**Allegato 1**), nella documentazione PDF ;
- d) la presentazione, da parte di un partenariato, di più di un Progetto, con conseguente inammissibilità di tutti i Progetti;
- e) la presentazione, da parte di un partenariato, di un Progetto che non rientri nei comparti di cui all'art. 7, con conseguente inammissibilità dello stesso;
- f) la partecipazione, da parte di un medesimo soggetto fisico e/o giuridico¹², a più di un partenariato per il medesimo comparto di cui all'art. 7, con la conseguente inammissibilità dello stesso in tutti i Progetti e Partenariati a cui partecipa il soggetto inadempiente;
- g) il rilascio della domanda di sostegno o l'arrivo della documentazione PDF firmata digitalmente o cartacea oltre i limiti stabiliti all'art. 9;
- h) il mancato rispetto delle previsioni obbligatorie in tema di ripartizione della spesa di cui all'art. 8;
- i) la mancata presentazione della stampa generata al termine della compilazione del Progetto tramite l'applicativo online <http://progettipilota.basilicatapsr.it>, unitamente alla ricevuta di rilascio della domanda di partecipazione, corredata di identificativo univoco della proposta di Progetto;
- j) ogni altra causa di esclusione esplicitamente o implicitamente prevista dal presente Bando e dalle leggi vigenti.

Articolo 12 - Criteri di selezione

Per l'accesso al sostegno le domande sono ordinate in una graduatoria redatta sulla base del punteggio attribuito, applicando i seguenti criteri di selezione, approvati mediante consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, conclusa il 04/03/2016, e ss. mm. ii.:

¹² Nel caso degli enti di ricerca / Università, la disposizione si applica ai singoli dipartimenti / istituti / centri o laboratori e non all'Ente nel suo complesso.



Principio	Criterio	Punteggio attribuito	Note	
Validità e qualità del progetto valutati in base alla sua rispondenza ai fabbisogni del territorio/priorità del PSR	Obiettivi specifici della proposta di progetto			
	Migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento della filiera – Punti 2			
	Migliorare la sostenibilità ambientale – Punti 2			
	Migliorare la sicurezza dei processi e dei prodotti lungo la filiera – Punti 2			
	Migliorare la qualità dei processi e dei prodotti lungo la filiera – Punti 2			
	Migliorare l'utilizzo delle risorse acqua e suolo al fine di prevenire rischi di dissesto idrogeologico – Punti 2			
	Sviluppare nuovi processi/prodotti/tecnologie diversificati da inserire nel mercato – Punti 2			
	Migliorare l'efficienza dei sistemi di gestione, logistica e coordinamento della filiera – Punti 2			
	Contenuto tecnico-scientifico, in termini di innovazione e in termini di rapporto di costi/benefici	Tipologia di innovazione		
		Miglioramento di processo produttivo esistente - Punti 3		
Introduzione di un nuovo processo produttivo - Punti 6				
Miglioramento di un prodotto esistente - Punti 3				
Introduzione di un nuovo prodotto - Punti 6				
Impatto dell'innovazione sulla produttività – Punti 2				
Impatto dell'innovazione sui costi di produzione – Punti 2				
Quantità e qualità delle azioni di diffusione dei risultati	Diffusione dei risultati – Tipologia degli strumenti di diffusione (quantità)			
	Campi dimostrativi – Punti 2			
	Seminari presso aziende – Punti 2			
	Web e Social Media – Punti 2			
	Giornali, riviste specializzate – Punti 2			
	Convegni / workshop - Punti 2			

	<p>Diffusione dei risultati – Target (qualità)</p> <p>Istituzioni scolastiche – Punti 2</p> <p>OP e altre organizzazioni di produttori – Punti 2</p> <p>Associazioni di categoria – Punti 2</p> <p>Centri di ricerca ed Università – Punti 2</p> <p>Ordini professionali – Punti 2</p> <p>Consorzi di tutela – Punti 2</p> <p>Aziende agricole e agro-alimentari – Punti 2</p>	<p>Max 14 punti</p>	<p>Da giustificare mediante apposite intese preliminari siglate fra Promotore e soggetti target</p>
<p>Numerosità del partenariato in termini di fasi della filiera coinvolte</p>	<p>Composizione del partenariato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partenariati che includono almeno 3 tipologie di aziende: agricole (anche in forma associata), forestali, agroalimentari e collegate – punti 20 • Partenariati in cui sono rappresentati almeno due tipologie di aziende, tra agricole, forestali, agroalimentari e collegate – punti 10 • Partenariati in cui è rappresentata una sola tipologia di aziende, tra agricole, forestali, agroalimentari – punti 5 	<p>Max 20 punti</p>	<p>Per tutti i comparti ex art. 9 tranne che per quello "Forestale", il punteggio massimo conseguibile per questo criterio è pari a 10.</p>
<p>Adeguatezza e competenza dei partecipanti in relazione al ruolo e alle rispettive attività nell'ambito del progetto</p>	<p>Adeguatezza del partenariato</p> <p>Il partenariato è completo in termini di soggetti coinvolti (imprese agricole/forestali/agroalimentari, soggetti della ricerca e sperimentazione, operatori della comunicazione/divulgazione) rispetto alle finalità perseguite, e consente di valorizzare i risultati di progetto in termini di ricadute e adottabilità.</p> <p>Livello di adeguatezza</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto – Punti 5 - Medio alto – Punti 4 - Medio – Punti 3 - Medio basso – Punti 2 - Basso – Punti 1 	<p>Max 5 punti</p>	

	<p>Competenza del partenariato</p> <p>Il progetto dà evidenza della competenza professionale dei diversi partner in relazione al ruolo assegnato nella realizzazione del progetto.</p> <p>Livello di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto – Punti 5 - Medio alto – Punti 4 - Medio – Punti 3 - Medio basso – Punti 2 - Basso – Punti 1 	<p style="text-align: center;">Max 5 punti</p>
<p>Rispondenza del progetto/innovazione proposta con le esigenze pratiche / concrete descritte nel Piano di Attività.</p>	<p>Livello di coerenza tra il fabbisogno di innovazione (individuato nella descrizione della tematica di contesto) e il progetto innovativo che si intende sviluppare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alto – Punti 10 - Medio alto – Punti 9 - Medio – Punti 8 - Medio basso – Punti 7 - Basso – Punti 6 	<p style="text-align: center;">Max 10 punti</p>

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100, il punteggio minimo per accedere al sostegno è posto a 40 punti.

A parità di punteggio è data precedenza all'istanza che presenti la partnership più numerosa; in caso di ulteriore parità, all'istanza che abbia conseguito il maggiore punteggio per il principio "Tipologia di innovazione"; in caso di ulteriore parità, all'istanza di minore importo progettuale.

Le verifiche saranno di natura documentale, ad insindacabile giudizio della Commissione di Selezione di cui all'art. 10.



Articolo 13 - Valutazione e selezione delle domande di sostegno

Le domande di sostegno pervenute saranno istruite dalla Commissione di Selezione di cui all'art. 10, anche secondo specifico Manuale di Istruttoria del Responsabile di Sottomisura.

Al termine del processo di istruttoria sarà pubblicata la graduatoria, preventivamente approvata con Determinazione del RdS, sul sito istituzionale del PSR Basilicata (<http://www.basilicatapsr.it>), contenente:

1. Elenco delle istanze pervenute;
2. Elenco delle istanze ammissibili a finanziamento con il relativo importo concesso;
3. Elenco delle istanze non ammissibili con le relative motivazioni.

È sempre ammesso il ricorso amministrativo al RdS entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul BUR Regionale.

Nel caso in cui i ricorsi siano tutti respinti, occorre formalizzare l'esito con relativa motivazione con atto del RdS. In caso di accoglimento di ricorsi, occorre formalizzare l'esito con relativa motivazione e procedere all'approvazione della nuova graduatoria, sempre con atto del RdS.

Esperate le fasi istruttorie, con la gestione degli eventuali ricorsi, il RdS predispone e notifica l'atto individuale di concessione del sostegno al beneficiario, il quale entro 30 giorni dalla notifica lo restituisce, sottoscritto per accettazione, in uno con:

1. atto di costituzione in ATS, ATI, rete d'impresa ex Legge 33/2009, Consorzio o Distretto Agroalimentare con sede legale in Basilicata, congruentemente con l'impegno assunto in domanda di sostegno;
2. Regolamento Interno redatto secondo lo schema di cui all'**Allegato 2**;
3. lettera d'impegno a trasferire il know-how di progetto, fino a due anni dopo la chiusura dello stesso ed a richiesta della Regione Basilicata, anche mediante *mentoring*, a soggetti indicati dalla Regione medesima, di cui all'**Allegato 3**.

La mancata presentazione della documentazione di cui ai tre punti precedenti, e/o la mancata sottoscrizione dell'atto individuale di concessione del sostegno, entro tale termine - fatte salve cause di forza maggiore ex Reg. UE 1306/2013 da dimostrare al RdS - equivale a rinuncia volontaria al beneficio concesso.

Il tempo previsto per la realizzazione dell'operazione decorre dal giorno successivo alla firma del provvedimento individuale di concessione del sostegno.

Il termine ultimo per la realizzazione dell'Operazione, inteso come conclusione fisica e finanziaria della stessa (opere, forniture e relativi pagamenti quietanzati), sarà fissato in relazione al cronoprogramma presentato dal beneficiario nella domanda di sostegno.

La data fissata nel provvedimento di concessione per la realizzazione dell'operazione coincide con la data limite per il rilascio della domanda di pagamento a saldo mediante il portale SIAN.



Articolo 14 - Pagamenti

La Sottomisura 16.2 non prevede l'erogazione di anticipi.

Le domande di pagamento (SAL o SALDO FINALE) devono essere rilasciate sul portale SIAN e trasmesse, con tutta la documentazione a corredo, all'ufficio Erogazioni Comunitarie in Agricoltura (UECA) del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali- Corso Garibaldi 139 - 85100 Potenza.

Seguiranno la manualistica specifica dell'OP- AGEA ed eventuali disposizioni dell'ufficio UECA.

Nello specifico:

a) SAL al 10% o sino ad un cumulato massimo del 90%

- Domanda di pagamento generata dal SIAN;
- Rendicontazione a costi reali (mandati, fatture e documenti equipollenti, time sheet, liberatorie ecc.), con chiari riferimenti a PSR Basilicata 2014 – 2020 - Sottomisura 16.2;
- Eventuale allegato fotografico.

b) SALDO FINALE

- Domanda di pagamento generata dal SIAN;
- Comunicazione fine investimento (copia se già presentata al Responsabile di Sottomisura);
- Rendicontazione a costi reali (mandati, fatture e documenti equipollenti, time sheet, liberatorie ecc.), con chiari riferimenti a PSR Basilicata 2014 – 2020 Sottomisura 16.2;
- Allegato fotografico con evidenza della cartellonistica obbligatoria;
- Relazione finale di dettaglio sulle attività realizzate e sugli eventuali scostamenti fisici e finanziari rispetto all'investimento ammesso.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati mediante una modalità che ne garantisca la tracciabilità, di cui alla DGR 254/2017.

I titoli di pagamento dovranno sempre avere un chiaro riferimento al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla Sottomisura 16.2.

Articolo 15 - Gestione delle Domande di Pagamento

Le procedure per i controlli delle domande di pagamento, seguiranno le disposizioni dell'OP - AGEA, eventualmente integrate dall'Ufficio UECA.

Articolo 16 - Impegni specifici collegati alla sottomisura

La firma del provvedimento individuale di concessione del sostegno comporta una serie di obblighi per il beneficiario. In particolare:

1. Obblighi derivanti dalla gestione dei flussi finanziari, in tema di tenuta del conto corrente bancario / postale intestato al beneficiario, in tema di tracciabilità e verificabilità dei pagamenti;
2. Obblighi ad apporre sull'intera documentazione tecnico - contabile un riferimento chiaro al PSR Basilicata 2014 – 2020 ed alla sottomisura 16.2;



3. Obblighi di comunicazione delle informazioni utili al monitoraggio, come da art. 72 del Reg. 1305/2013;
4. Obblighi legati al rispetto dei tempi di realizzazione del progetto;
5. Obblighi a custodire in sicurezza, al fine di ottemperare e comunicare tempestivamente e puntualmente la documentazione della Sottomisura 16.2 del PSR Basilicata, al fine di consentire, in qualsiasi momento, attività di controllo e verifica da parte della Regione Basilicata o di altri organismi deputati. Detta custodia dovrà essere assicurata per almeno tre anni dalla chiusura del PSR Basilicata 2014 – 2020 e cinque anni dall'ultimo pagamento;
6. Obblighi connessi a favorire tutti i controlli e le verifiche necessarie;
7. Obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui all'art. 13 ed all'allegato III del Reg. UE 808/2014;
8. Obblighi di restituzione delle somme percepite e non utilizzate o non ammesse a finanziamento, eventualmente maggiorate da sanzioni ed interessi legali.

Sarà cura del RdS comunicare eventuali altri obblighi che dovessero insorgere in forza della sopravvenuta normativa comunitaria, nazionale o regionale.

Agli obblighi di carattere generale di cui sopra, possono aggiungersi eventuali altri impegni specifici del beneficiario, che saranno specificati nel provvedimento di concessione.

Articolo 17 – Varianti e proroghe

Qualora, nel corso dell'attuazione di un'operazione, nascesse l'esigenza da parte del beneficiario di ricorrere a proroghe o/e varianti, si applica la seguente disciplina.

Lo strumento della **proroga** è, a tutti gli effetti, un atto derogatorio con valenza non ordinaria che non può essere utilizzato per coprire errori di programmazione dei beneficiari dei contributi. In deroga a tale principio, può essere concessa una sola proroga, in presenza di cause ostative oggettivamente valutabili, che impediscono la conclusione dell'operazione entro il termine stabilito, indipendentemente dalla volontà del beneficiario. Le proroghe potranno essere concesse dal RdS, purché la richiesta sia adeguatamente motivata e corredata da un nuovo cronoprogramma degli interventi. La richiesta di proroga dovrà essere, a pena di inammissibilità, presentata al RdS **entro 20 giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori**. Salvo il verificarsi di causa di forza maggiore, l'entità della proroga non potrà comunque **eccedere 1 / 4 del tempo inizialmente previsto** dall'atto di concessione di sostegno.

Per le **varianti** si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 8) delle *"Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali"* di cui alla DGR n° 254/2017. Le richieste di varianti dovranno essere presentate mediante lo specifico applicativo SIAN.

Articolo 18 - Riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni

Con riferimento alle riduzioni, esclusioni, revoche, recuperi e sanzioni si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 19) delle *"Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali"* di cui alla DGR n° 254/2017.



Articolo 19 - Recesso / rinuncia dagli impegni

Con riferimento al recesso e alla rinuncia dagli impegni, si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 20) delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 254/2017.

Articolo 20 - Cause di forza maggiore

Con riferimento alle cause di forza maggiore, si rimanda integralmente a quanto previsto dal paragrafo 9) delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Basilicata e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n° 254/2017.

Articolo 21- Il responsabile di sottomisura e del procedimento

La presente procedura è attestata all'Ufficio Autorità di Gestione PSR Basilicata 2014-2020, il cui Dirigente svolge funzioni di Responsabile di Sottomisura. Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Paolo De Nictolis.

Articolo 22- Informazione, pubblicità, trattamento dei dati personali

Con la presentazione dell'istanza il beneficiario acconsente al trattamento dei dati personali, per i soli fini connessi alla gestione della domanda di sostegno ed eventualmente di pagamento, in relazione al D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. ii. ed al Reg. (UE) 2016/679/UE (c.d. "GDPR"), che saranno trattati conformemente anche a quanto previsto dall'art. 111 del Reg. (UE) 1306/2013. Il Responsabile del trattamento dei dati è il RdS.

Il bando ed i vari atti conseguenti saranno pubblicati sul BUR della Regione Basilicata, sui siti www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato www.basilicatapsr.it, sino quando quest'ultimo sarà operativo ovvero sul sito che eventualmente lo sostituirà.

Con la partecipazione al presente Bando si dà automaticamente l'assenso all'eventuale pubblicazione sul sito www.basilicatapsr.it del proprio Progetto.

Dopo 10 giorni dalla pubblicazione del Bando sul BUR sarà attivato il Servizio FAQ sul sito www.basilicatapsr.it. Le risposte date all'utenza dovranno costituire allegato del Manuale di Istruttoria che sarà messo a disposizione della Commissione di Selezione di cui all'art. 11. Il servizio FAQ sarà sospeso 10 (dieci) giorni prima della scadenza del Bando.

Gli interessati potranno inviare specifici quesiti alla mail: adg.psr@regione.basilicata.it

Si rammenta che il suddetto servizio è esclusivamente finalizzato a fornire chiarimenti e specifiche sul Bando e non può connotarsi come strumento pre – istruttorio. In tali ultime circostanze il RdS si riserva di non fornire risposta oppure di rispondere che "il quesito riveste carattere pre – istruttorio".

Articolo 23 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Basilicata", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.



Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445.

Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria:

- a) La revoca del finanziamento concesso;
- b) L'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate, maggiorate degli interessi di legge;
- c) L'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
- d) L'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle Misure del PSR Basilicata.

Articolo 24 – Allegati

Al presente Bando sono allegati:

Allegato 1 – Schema di Accordo di Cooperazione

Allegato 2 – Schema di Regolamento Interno del partenariato

Allegato 3 – Lettera d'impegno a trasferire il know-how di progetto, fino a due anni dopo la chiusura dello stesso ed a richiesta della Regione Basilicata, anche mediante *mentoring*, a soggetti indicati dalla Regione medesima

Il seguente Accordo di cooperazione è un template soggetto a eventuali modifiche da parte del partenariato se approvate dall'AdG del PSR.

"Titolo e Acronimo del progetto"

L'anno ____ il giorno _____ del mese di _____ tra i seguenti:

(Denominazione Partner) _____, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] _____, nato

a _____, il _____ di seguito denominato **Capofila**

E

(Denominazione Partner) _____, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] _____, nato

a _____, il _____

(Denominazione Partner) _____, codice fiscale/Partita IVA/CUAA _____ con sede in _____, nella persona del proprio rappresentante legale [se diverso da persona fisica] _____, nato

a _____, il _____, codice fiscale: _____

(Altri partner) -----

di seguito denominati Partner o, collettivamente, il Partenariato

visti

Regolamento(UE) n. 1303/2013

Regolamento(UE) n. 1305/2013

Regolamento(UE) n. 1306/2013

Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014



Regolamento Delegato(UE) n. 807/2014

Regolamento di Esecuzione(UE) n. 808/2014

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014

Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014

Regolamento di Esecuzione(UE) n. 908/2014

Viste le linee guida nazionali della Rete Rurale Nazionale sulle spese ammissibili,

Il Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2014-2020 approvato con Decisione C 8259 del 20 novembre 2015 e successive modificazioni,

Viste le disposizioni regionali per l'attuazione delle misure dei PSR Basilicata 2014-2020

Visto il bando _____

Premesso che

1. è auspicabile la formalizzazione dei rapporti fra i Partner del progetto tramite la stipula di un Accordo di Cooperazione o la costituzione di una struttura comune avente forma giuridica riconosciuta;
2. che le parti (Capofila e Partner) che sottoscrivono il presente accordo hanno presentato domanda di sostegno _____ e intendono costituire un partenariato denominato " _____ " finalizzato alla realizzazione di un progetto denominato " _____ " (di seguito il "**Progetto**"), il cui acronimo è " _____ ";
3. i soggetti (Capofila e Partner) sottoscrittori intendono col presente atto regolare il quadro giuridico, finanziario e organizzativo del Progetto, nonché conferire al Capofila mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto coordinatore del Progetto.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo definisce le modalità di cooperazione tra il Capofila e i Partner del partenariato _____ e del relativo Progetto _____, individuando i reciproci compiti e responsabilità, come dettagliato nel formulario di progetto di cui all'applicativo regionale online <http://progettipilota.basilicatapsr.it>.



ARTICOLO 3 – DURATA DELL'ACCORDO

Il presente atto impegna le Parti dalla data di stipula dello stesso e cesserà ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, comunque, non oltre il _____, fatto salvo per eventuali obblighi relativi a riservatezza e doveri di collaborazione, scambio di informazioni e rendicontazioni necessarie per l'Autorità di Gestione.

Il presente Accordo decadrà nel caso in cui il Progetto non sia oggetto di alcuna decisione di concessione del contributo.

I Partner si impegnano a non distogliere dalle finalità del finanziamento ricevuto gli investimenti e i risultati del progetto del partenariato per almeno _____ anni decorrenti dalla data _____.

ARTICOLO 4 – COOPERAZIONE PROGETTUALE

Le attività di Progetto saranno realizzate attraverso l'interazione e il confronto sistematico fra tutti i partner lungo l'intero percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione della/e innovazione/i.

Le scelte relative ai contenuti, alla gestione e al coordinamento del progetto verranno definite in maniera condivisa, assicurando il confronto paritario tra i partner. Ciascun Partner, per le proprie funzioni specifiche, concorrerà alla realizzazione degli obiettivi di Progetto.

Le modalità di coordinamento del Capofila, di cooperazione e interazione tra Partner sono definite nel Regolamento Interno del partenariato.

ARTICOLO 5 – PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO DEL PARTENARIATO

Il Progetto del partenariato ha un piano finanziario previsionale ripartito per Partner, per voci di spesa ed eventualmente per Misure del PSR (qualora si scelga il pacchetto di Misure), come dettagliato nella Scheda di Progetto di cui all'applicativo regionale online <http://progettipilota.basilicatapsr.it>.

Il piano finanziario previsionale diventerà definitivo a seguito della decisione di concessione dell'aiuto.

Successivamente, potrà essere modificato ad invarianza del costo totale soltanto con l'accordo di tutti i Partner e per motivate ragioni di migliore riuscita del progetto, a seguito di nuova decisione di concessione di aiuto.

Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute autonomamente per l'esecuzione delle attività e non previste nel piano finanziario del Progetto.

ARTICOLO 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

Il Capofila e i Partner si impegnano ad implementare le azioni previste dal Progetto, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, della regolamentazione europea e nazionale, incluse le norme in materia

di ammissibilità e giustificazione delle spese, di appalti pubblici, di aiuti di Stato e della concorrenza di mercato.

Le Parti si obbligano al rispetto delle modalità e della tempistica previste per la realizzazione e la gestione del Progetto, anche in relazione ai compiti e agli impegni finanziari spettanti a ciascun Partner, secondo quanto riportato nella scheda di progetto allegata.

ARTICOLO 7 – RUOLO E COMPITI DEL CAPOFILA

Il Capofila realizza le attività previste in collaborazione con gli altri partner secondo le modalità e le tempistiche previste dal Progetto.

Il Capofila è responsabile/rappresentante legale del partenariato e si occupa del coordinamento amministrativo e finanziario del Progetto. Inoltre, adempie a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione dell'aiuto e si impegna a svolgere direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività elencate di seguito necessarie a garantire la migliore attuazione del Progetto.

Aspetti gestionali e amministrativi:

- a) Rappresenta tutti i Partner di Progetto ed è l'interlocutore di riferimento davanti all'Autorità di Gestione del PSR e all'Organismo pagatore o suo delegato, per qualsiasi tipo di richiesta di informazione e adempimento;
- b) Presenta la domanda di sostegno all'AdG del PSR ed eventuali domande di variazioni del Progetto, incluse quelle relative al piano finanziario;
- c) Sottoscrive e presenta la fidejussione bancaria in nome e per conto del partenariato;
- d) In caso di applicazione di sanzioni amministrative e di riduzioni previste dalla regolamentazione nazionale e regionale applicabile, ne risponde all'Organismo Pagatore e all'Autorità di Gestione facendosene carico, in qualità di responsabile/rappresentante legale del partenariato. Fatto salvo il vincolo di responsabilità solidale del partenariato rispetto alle sanzioni amministrative e alle riduzioni accertate, il Capofila potrà esercitare il diritto di rivalsa delle somme pagate, secondo le modalità stabilite al successivo art. 14 del presente Accordo.
- e) Garantisce il coordinamento complessivo del Progetto facendo in modo che i Partner, ciascuno per le proprie funzioni specifiche, concorrano alla realizzazione degli obiettivi di progetto, assicurando l'interazione e il confronto sistematico fra gli stessi lungo tutto il percorso di sviluppo/implementazione/divulgazione della/e innovazione/i;
- f) Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità e informazione e fornisce ai Partner tutte le informazioni e i documenti necessari per l'attuazione delle attività;
- g) Informa l'AdG del PSR sullo stato di attuazione e sui risultati del Progetto, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori di monitoraggio, secondo le modalità e la tempistica da essa previste;
- h) Elabora una Relazione finale del Progetto, secondo le modalità richieste dall'AdG del PSR.

Aspetti finanziari:

- a) Assicura il coordinamento finanziario e la rendicontazione del Progetto;
- b) Predisporre e invia all'AdG/all'Organismo pagatore o suo organismo delegato la/e domanda/e di pagamento, in nome e per conto proprio e degli altri Partner. A tal fine, provvede alla raccolta di



- tutta la documentazione giustificativa necessaria per la predisposizione delle domande di pagamento;
- c) Qualora sia il Capofila a trasmettere la domanda di pagamento per il partenariato, riceve le risorse dall'Organismo pagatore e provvede con tempestività alla loro ripartizione ai singoli partner sulla base delle spese da loro effettivamente sostenute, rendicontate e riconosciute;
 - d) Qualora ciascun Partner trasmetta la domanda di pagamento all'AdG/all'Organismo pagatore o suo organismo delegato, il Capofila coordina l'attività di rendicontazione;
 - e) In caso di recupero di somme indebitamente percepite, di accertamento di sanzioni amministrative e riduzioni, ne informa tempestivamente i partner interessati, provvede al recupero delle stesse e agli eventuali interessi di mora e le trasferisce all'organismo pagatore;
 - f) Garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto.

Audit e controllo:

- a) Facilita le attività di audit e di controllo (documentale e in loco) delle autorità nazionali e comunitarie competenti, coordinando la predisposizione della necessaria documentazione da parte dei Partner;
- b) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, copia della documentazione relativa al Progetto fino al 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 8 – RUOLO E COMPITI DEI PARTNER

Ciascun Partner si impegna a svolgere le attività che gli competono secondo quanto stabilito nella scheda di progetto. Si impegna, inoltre, a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione del Progetto, garantendo coordinamento con il Capofila e gli altri Partner, secondo le modalità e le tempistiche previste dalla scheda di progetto.

Tutti i Partner si impegnano a fornire gli elementi necessari per il coordinamento finanziario e amministrativo richiesti dal Capofila e riconoscono a quest'ultimo la rappresentanza legale del partenariato per le attività di Progetto, incluse quelle di carattere gestionale/amministrativo/finanziario legate all'accettazione della decisione di concessione del sostegno, alla presentazione delle domande di pagamento e alla riscossione dei pagamenti.

In particolare, ciascun partner ha i compiti elencati di seguito:

Aspetti gestionali e amministrativi:

- a) Informa immediatamente il Capofila di qualunque evento che possa pregiudicare l'attuazione del Progetto e comunica le misure conseguentemente adottate o da adottare per portare a termine la propria parte di attuazione progettuale;
- b) Rispetta le disposizioni in materia di pubblicità e informazione del partenariato e del Progetto;
- c) Partecipa attivamente alle azioni di divulgazione e comunicazione delle attività e dei risultati di progetto, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Interno al partenariato;
- d) Informa il Capofila sullo stato di attuazione e sui risultati delle attività progettuali di cui ha la responsabilità, inclusa la quantificazione degli eventuali indicatori, secondo le modalità e la tempistica previste dall'AdG del PSR.



Aspetti finanziari:

- a) Trasmette al Capofila tutte le informazioni e la documentazione giustificativa (contabile e non contabile) della spesa sostenuta e i giustificativi del cofinanziamento pubblico;
- b) Garantisce l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni finanziarie relative al Progetto;
- c) In caso di recupero di somme indebitamente percepite, provvede al tempestivo versamento delle stesse e degli eventuali interessi di mora al Capofila, per la successiva restituzione all'Organismo pagatore.
- d) È responsabile solidalmente con tutti i Partner per il pagamento di somme relative a sanzioni amministrative e riduzioni accertate dagli organismi competenti e s'impegna a versare tempestivamente al Capofila le somme dovute e da esso determinate in base al successivo art. 14.

Audit e controllo:

- a) Si rende disponibile ai controlli documentali e in loco da parte di tutte le autorità incaricate alla realizzazione di audit e controlli nazionali e comunitari;
- b) Comunica al Capofila tutte le informazioni e la documentazione necessaria per rispondere alle esigenze degli organi di controllo;
- c) Custodisce e rende disponibile, su richiesta degli organi di controllo, la documentazione originale relativa al Progetto fino al 31 dicembre 2024.

ARTICOLO 9 – CIRCUITO FINANZIARIO

Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall'AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario.

Nel caso in cui sia il Capofila a trasmettere la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo Pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, è il Capofila stesso ad acquisire i pagamenti dall'Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente intestato al partenariato, gestito dal Capofila, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall'Organismo pagatore entro __ giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente del partenariato e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.

Nel caso in cui ciascun Partner presenti la propria domanda di pagamento direttamente all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore, esso ne riceverà dall'Organismo pagatore il pagamento e in conformità al piano finanziario previsto dal Progetto.

ARTICOLO 10 – CONFIDENZIALITÀ

Il Capofila ed i Partner si impegnano a mantenere la riservatezza su qualsiasi documento, informazione o altro materiale direttamente correlato all'esecuzione del Progetto, debitamente qualificato da riservatezza, la cui diffusione possa causare pregiudizio ad altre parti.

La riservatezza è applicata fatte salve le regole di pubblicazione a livello di pubblicità europea.



ARTICOLO 11 – INADEMPIMENTO ED ESCLUSIONE

In caso di inadempimento degli obblighi e dei compiti di cooperazione progettuali dettagliati negli articoli da 6 a 8, il Capofila richiede, tempestivamente e per iscritto, al responsabile di porre fine all'inadempimento con immediatezza e ne dà comunicazione agli altri Partner. Se l'inadempimento perdura oltre il termine concordato, il Capofila può decidere, di concerto con gli altri Partner e all'unanimità, di escludere il Partner in questione.

Qualora l'inadempimento del Partner abbia conseguenze finanziarie negative per il finanziamento dell'intero Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all'unanimità, può pretendere un indennizzo.

Nel caso in cui l'inadempimento possa arrecare pregiudizio alla realizzazione del Progetto, il Capofila, di concerto con gli altri Partner e all'unanimità, potrà decidere per l'esclusione del Partner dal presente accordo e dal proseguo delle attività progettuali.

Fatto salvo il risarcimento del danno eventualmente prodotto agli altri Partner dal comportamento inadempiente, l'esclusione comporta l'obbligo di pagamento, da parte del Partner escluso, delle quote a suo carico relative alle spese sostenute e agli obblighi già assunti per il Progetto.

Se il mancato rispetto degli obblighi è attribuibile al Capofila, le regole di questo articolo si applicano allo stesso modo, ma al posto del Capofila, sono altri Partner ad agire congiuntamente.

Ove sia escluso il Capofila nominato nel presente Accordo, gli altri Partner dovranno contestualmente provvedere alla sua sostituzione e comunicarla all'Autorità di Gestione e all'Organismo pagatore.

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono, comunque, essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dall'AdG, secondo le modalità da essa prevista.

ARTICOLO 12 – POSSIBILITÀ DI RECESSO DI UN PARTNER

I Partner per gravi e giustificati motivi potranno recedere dal partenariato e dall'Accordo, formalizzando per iscritto tale decisione al Capofila, che ne dà immediata comunicazione agli altri Partner.

Il Capofila comunica tempestivamente il recesso unilaterale all'AdG del PSR, secondo le modalità da essa previste, provvedendo a garantirne la sostituzione tramite nuova adesione in modo che siano assicurati il ruolo e le attività previste nel progetto, secondo gli impegni assunti con l'AdG.

Il recesso unilaterale ha effetto per l'attività futura del progetto e non incide sulle attività progettuali già eseguite. Il Partner rinunciatario dovrà rimborsare le spese eventualmente sostenute nel suo interesse e quelle relative a impegni già assunti al momento del recesso, fatto salvo il maggior danno derivante agli altri Partner dalla sua rinuncia.

Tutte le variazioni nella composizione del gruppo di cooperazione devono comunque essere oggetto di domanda di variante ed essere approvate dall'AdG, secondo le modalità da essa prevista.



Articolo 13 – SUBENTRO DI NUOVO PARTNER

Il Partner che, sulla base delle regole previste dall'AdG, subentra ad un Partner receduto, si impegna a ricoprire il medesimo ruolo del Partner uscente e a svolgere le attività previste nel progetto del partenariato. Tale

Partner in qualità di beneficiario potrà usufruire del finanziamento previsto dal progetto.

ARTICOLO 14 – SANZIONI, RIDUZIONI

Le sanzioni amministrative e le riduzioni vengono accertate e applicate sulla base della regolamentazione europea, nazionale e regionale applicabile e il partenariato, Capofila e Partner, sono responsabili in solido per il loro pagamento.

A questo proposito, il Capofila dà immediata comunicazione ai Partner dell'accertamento delle sanzioni amministrative e delle riduzioni, provvedendo a determinare le somme dovute da ciascun Partner.

In caso di accertamento di sanzioni amministrative, tutti i Partner rispondono solidalmente e in egual misura per le somme dovute.

In caso di accertamento di riduzioni il partenariato potrà scegliere tra le due opzioni:

Opzione A): a ciascun Partner verrà applicata una riduzione del sostegno/pagamento proporzionale alla quota degli investimenti del Piano Finanziario del Progetto che si è impegnato a realizzare.

Opzione B): le stesse verranno applicate esattamente e solo sulle rispettive quote parte dei Partner responsabili dell'inadempimento accertato.

Allo stesso modo saranno determinate le somme di competenza dei Partner relative all'applicazione degli interessi.

I flussi finanziari relativi alla restituzione delle somme indebite e al pagamento delle sanzioni vengono estinti conformemente all'articolo 9 di questo Accordo.

ARTICOLO 15 – DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI

Il partenariato ha l'obbligo della disseminazione dei risultati delle attività progettuali e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile.

I Partner si impegnano a svolgere le attività di disseminazione e comunicazione secondo le modalità dettagliate nel Regolamento Interno allegato al presente Accordo.

ARTICOLO 16 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ACCORDO

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo con decisione assunta dal partenariato all'unanimità dei suoi Partner. A seguito di tale decisione le modifiche deliberate saranno recepite e, se



*necessario, si perfezionerà un nuovo Accordo di cooperazione sostitutivo del presente, per atto scritto e firmato da tutte le Parti.

ARTICOLO 17 – NORME APPLICABILI E FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che il presente Accordo e i rapporti da esso scaturenti siano regolati dalla legislazione italiana. Il Foro di POTENZA sarà competente in modo esclusivo per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra i contraenti in relazione al presente Accordo.

ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo sarà soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da ____ pagine singole e viene integralmente sottoscritto dalle parti dopo averlo letto e confermato.

Il presente Accordo è firmato dai rappresentanti delle parti che hanno deciso di partecipare al Progetto

“ _____ ”.

Il Capofila

I Partner



Il seguente Regolamento è un template soggetto a modifiche a seconda delle specifiche esigenze di ogni partenariato. Eventuali modifiche dovranno essere illustrate in apposita relazione ed approvate dall'AdG del PSR.

Premessa

Il presente regolamento disciplina le procedure interne per la realizzazione del progetto _____ del partenariato (di seguito Partenariato) _____, istituito ai sensi della/e Misura/e _____ del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione _____. La materia trattata riguarda le relazioni partenariali, le modalità di interazione ed i processi decisionali del partenariato, la gestione dei conflitti di interesse (art. 56 del Reg. UE n. 1305/13) e le modalità e i ruoli per la disseminazione dei risultati del progetto del partenariato. Il Regolamento interno opera nel rispetto:

- delle normative comunitarie e nazionali;
- degli indirizzi programmatici e gestionali contenuti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione _____, comprese le successive modifiche ed integrazioni;
- dell'Accordo di Cooperazione del partenariato.

Art. 1 - Composizione del partenariato e ruoli specifici

Il Partenariato è costituito dai soggetti di seguito indicati:

- _____ (denominazione), con il compito di capofila/capoprogetto,
- _____ (denominazione), partner di progetto settore agricolo/forestale/agro-alimentare...,
- _____ (denominazione), partner di progetto con il compito di consulente/formatore/ricercatore...,
- _____ (denominazione), partner di progetto con il compito di _____,
- _____

Il *Capofila* del Partenariato è il referente del progetto per la Regione, il referente dei partner, componenti il partenariato, per le relazioni con la Regione, il coordinatore delle attività previste dal progetto e il garante della interattività dei processi di collaudo, adozione e diffusione della/e innovazione/i.

Il capofila è supportato da un *direttore tecnico* cui competono le attività di raccordo tecnico-scientifico con i partner e di monitoraggio e controllo delle attività progettuali, da una *segreteria*, con il compito di supporto gestionale e di mantenimento del flusso informativo, nonché quello di fornire indicazioni operative ed organizzare il flusso documentale relativo alla rendicontazione delle spese del progetto e da *animatore broker* gestore delle relazioni all'interno del partenariato facendo in modo che le scelte, le azioni conseguenti e i risultati siano condivisi fra i partner e sia garantito il *feed back* da parte dei soggetti beneficiari dell'innovazione.



il partner _____ (qualora si ritenesse di affidare ad alcuni partner specifici compiti e se ne volesse dettagliare la natura specificare in questa sede).

Art. 2 - Organizzazione del Partenariato

I componenti del Partenariato sono rappresentati nel *Comitato di progetto* che è lo strumento e il luogo di confronto nell'ambito del quale vengono effettuate le eventuali scelte tecniche ed organizzative relative alle attività previste. Per le caratteristiche compositive e gestionali del Comitato si rimanda all'articolo 8 del presente regolamento.

Il Comitato di progetto del Partenariato si riunisce all'avvio delle attività e quando il capofila e/o un gruppo di partner lo ritiene utile, comunque almeno due volte l'anno. Sono indispensabili riunioni del Comitato quando occorre decidere una variante al progetto e/o promuovere un'attività non prevista. Le riunioni possono essere svolte anche in teleconferenza.

Le riunioni e gli incontri possono essere realizzati anche soltanto fra alcuni dei partner del progetto:

- quando è necessario verificare i risultati delle prove di collaudo dell'innovazione insieme a consulenti e/o imprese beneficiarie,
- quando si realizzano momenti di informazione e formazione specificamente dedicati,
- quando è utile mettere a punto alcuni processi amministrativo-finanziari.

Art. 3 - Modalità interattiva tra i partner del Partenariato

Ai fini di una utile ed opportuna conoscenza sull'andamento delle attività del Partenariato e per accelerare il processo di trasferimento dell'innovazione, il Capofila assicura la circolazione delle informazioni tra i partner del gruppo ed il loro costante coinvolgimento nella produzione di pareri e verifiche dell'attività, nonché la condivisione periodica dello stato di avanzamento.

L'interazione sarà garantita dal confronto sistematico e paritario tra tutti i partner in particolare quando si collaudano e si adottano innovazioni nelle aziende.


È compito del Capofila verificare periodicamente che tutti i partner condividano le scelte operative tecniche e organizzative adottate e promuovere specifici confronti in caso di non completa condivisione di risultati e processi adottati, mediante tutti gli strumenti multimediali disponibili (mail, comunicazioni scritte, spazio web riservato, ecc.). Delle criticità e dialettiche che sorgono nello svolgersi del progetto è fondamentale lasciare traccia tangibile.

Il Capofila diffonde periodicamente tra i Partner - e comunque prima delle due riunioni annuali del Comitato di progetto - *check di progetto* (nel formato di mail, resoconti scritti, sms), parziali e finali, che riportano l'avanzamento fisico ed una sintesi finanziaria.

L'interazione interna e l'informazione continua dei partner può essere garantita attraverso diverse forme di comunicazione e con l'utilizzo degli strumenti ritenuti più idonei ed appropriati alle esigenze comunicative: riunioni, anche in teleconferenza e Skype, sito internet dedicato al progetto, utilizzo di droni, social network, mail dedicata al progetto, documenti informativi interni, check di progetto, sms, ecc., purché si assicuri il raggiungimento e la partecipazione attiva di tutti i partner lungo l'intero percorso di realizzazione del progetto e ne venga lasciata traccia tangibile.

Art. 4 - Verifica dei risultati

Durante lo svolgimento del Progetto, man mano che si realizzano e concludono le diverse azioni di cui è composto e a chiusura dello stesso, il capofila, con la collaborazione e partecipazione di tutti i partner, organizza verifiche interne di collaudo delle tecniche, delle macchine, dei modelli organizzativi, dei sistemi produttivi, delle modalità di lavorazione, dei prodotti chimici, ecc.. oggetto del progetto di innovazione



*realizzato dal Partenariato.

I prodotti risultanti dalle diverse azioni del progetto sono da considerarsi chiusi se vengono approvate da almeno un altro partner del progetto preferibilmente rappresentante dei reali o potenziali utenti.

Art. 5 - Strumenti di comunicazione esterna

Il Partenariato ha l'obbligo della disseminazione all'esterno dei risultati delle attività progettuali realizzate e vi provvede in base alla regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale applicabile. I risultati del Partenariato andranno pubblicizzati man mano che saranno ottenuti. In ogni caso saranno pubblicizzati i lavori e gli sforzi del gruppo, anche in caso di raggiungimento parziale o mancato degli obiettivi.

I partner, in coerenza con le attività previste nel progetto, realizzano occasioni pubbliche di confronto, momenti di divulgazione delle soluzioni tecnologiche e/o organizzative introdotte, rivolte a tutti gli esterni interessati, promuovendo in tal modo l'adozione delle innovazioni non solo presso le aziende partecipanti al Partenariato ma anche presso le altre comunità di imprenditori sul territorio.

Gli incontri, i workshop, i seminari, le azioni dimostrative, possono essere organizzati, in considerazione dell'innovazione realizzata, in azienda (accompagnate da visite aziendali e/o prove in campo) e/o presso università, istituti di ricerca e sperimentazione, istituti scolastici ad indirizzo agricolo e rurale.

La disseminazione dei risultati del progetto deve essere effettuata a livello locale, nazionale ed europeo.

Il Partenariato adotta i seguenti strumenti di divulgazione e comunicazione:

1. brochure informative, pubblicazioni, opuscoli dimostrativi, partecipazione a riviste tematiche e specializzate,
2. sito web del progetto con spazi pubblici per la disseminazione delle attività e dei risultati, ma anche per i contatti con gli utenti della rete web interessati al progetto. Il sito deve rendere disponibili almeno le seguenti informazioni: composizione del Partenariato, obiettivi del progetto, accordo di cooperazione, regolamento interno, avanzamento delle fasi progettuali, innovazione individuata e trasferibile in azienda, strumenti di divulgazione attivati, contatti dei referenti del Partenariato,
3. portale della Rete Rurale Nazionale,
4. social su cui promuovere i risultati dell'innovazione realizzata dal Partenariato,
5. programmi televisivi, speciali, spot, sponsor,
6. visite aziendali, prove in campo, azioni dimostrative,
7. evento finale, workshop, teleconferenza.

Il Capofila e/o i Partner partecipano alle attività della Rete Rurale Nazionale, attraverso la messa a disposizione tutte le informazioni sul progetto in corso e sui risultati conseguiti, la partecipazione e collaborazione alle attività organizzate dalla Rete, lo scambio di esperienza e buone prassi con gli altri Partenariati.

Art. 6 - Conflitti di interesse

All'interno del Partenariato il Capofila prende i provvedimenti necessari per evitare potenziali conflitti di interesse di carattere patrimoniale, giuridico o altro tra i Partner del Partenariato e tra i soggetti esterni con cui si instaurano rapporti per lo svolgimento delle attività, attraverso la sottoscrizione da parte di tutti i componenti di una lettera liberatoria valida per tutta la durata del Progetto.

Al Partner cui è stata affidata la fornitura di beni e servizi, sia nella necessità, a sua volta, di acquistare beni e servizi sul mercato deve rispettare le procedure inerenti la congruità della spesa ed in particolare quanto previsto dal d.lgs. 50/2016, ss.mm.ii. e norme di attuazione.

Le spese sostenute per acquisto di beni e servizi forniti da Partner o da altri soggetti da lui detenuti e/o controllati devono essere congrue.

In nessun caso sono ammissibili le spese sostenute dal Partenariato o da uno dei Partner per acquisto di beni e servizi forniti da persone fisiche dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni dei Partner.

Non sono ammissibili le spese per consulenze fornite da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni di soggetti Partner o da dipendenti, amministratori e/o detentori di partecipazioni da altri soggetti detenuti e/o controllati dai Partner a qualsiasi titolo.

Sono inoltre escluse spese per l'acquisto di beni e servizi e consulenze da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al partenariato o da persone giuridiche detenute o controllate da soggetti che hanno un rapporto di parentela entro il secondo grado con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partner del Partenariato. Il costo del personale dipendente con rapporti di parentela con amministratori e/o detentori di partecipazioni nei soggetti partecipanti al partenariato viene riconosciuto esclusivamente se il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato era in essere da almeno sei mesi precedenti la presentazione della domanda.

In caso di sopraggiunta conflittualità, è impegno del Partner portarla a conoscenza del Partenariato ed è compito del Capofila prendere provvedimenti necessari. Qualora il conflitto è relativo al Capofila il Partner che lo ha individuato avviserà il Partenariato e l'Autorità di Gestione. L'Autorità di Gestione decide tempestivamente sul conflitto di interesse.

Il conflitto di interesse deve essere evitato anche in caso di adesioni di nuovi Partner.

ART. 7 - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Per la gestione dei diritti di proprietà intellettuale, il Partenariato e/o i partner concedono all'Autorità di Gestione del PSR il diritto di utilizzare liberamente e come essa ritiene opportuno, i risultati del Progetto, rinunciando ad ogni diritto di proprietà che ne derivi.

Nel caso di risultati congiunti del Partenariato, eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale dei risultati, dei report e altri documenti ad essi relativi, sono esercitati dal Capofila e dai Partner. A tal fine, alla conclusione del progetto, il Capofila provvederà tempestivamente a registrare marchi o brevetti, affidare in licenza, concessione d'uso o altra forma commercialmente ammissibile tali risultati e prodotti, al fine di garantire un fruttifero mantenimento in attività di beni e realizzazioni.

Le modalità di affidamento verranno definite tramite decisione unanime dei Partner, al termine del progetto.

Gli utili di attività risultanti da tali affidamenti e le eventuali spese di registrazione, saranno distribuiti tra tutti i partner in quota proporzionale al contributo alla realizzazione degli investimenti realizzati nell'ambito del progetto o, in alternativa, equamente ripartiti tra tutti partner. Nel primo caso, ai fini del calcolo delle quote, fa fede il prospetto finale delle spese di progetto riconosciute al Partenariato e ai singoli partner. I partner non beneficiari potranno concorrere agli utili e alle spese di registrazione relativi ai diritti di proprietà intellettuale per una quota pari al ___%.

Art. 8 – Proprietà degli investimenti alla fine del progetto

Immobili, attrezzature, ecc. a chiusura del Progetto restano di proprietà del Partner.

Art. 9 - Comitato di progetto

Come indicato nell'art. 2, il Comitato di progetto è composto da almeno un rappresentante per ogni Partner del Partenariato. Sulla base dell'ordine del giorno e degli argomenti in discussione i partner possono far intervenire alle riunioni del Comitato un maggior numero di rappresentanti.

Si riunisce su iniziativa del capofila o dei suoi membri ogni volta che si rende necessario, anche in teleconferenza o videoconferenza, ogni volta lo richiedano almeno tre partner con fax sottoscritto e inviato al capofila e comunque con cadenza almeno semestrale. La convocazione per la riunione, completa di ordine del giorno e orario, è inviata almeno sette giorni prima del giorno previsto per la riunione.

È ammessa la presenza a mezzo di delega a favore di altro Partner purché si tratti di delega scritta, firmata e consegnata al Capofila nella riunione per la quale è rilasciata. Ogni Partner può rappresentare al massimo un altro partner. È comunque necessario che tutti i partner partecipino alle riunioni del Comitato di progetto almeno una volta l'anno.

Le deliberazioni sono valide se assunte con i seguenti quorum costitutivi e deliberativi:

- a) per le deliberazioni relative alle modifiche al presente Regolamento, all'accordo di cooperazione del Partenariato, all'uscita e conseguente ammissione di nuovi partner, alla revoca del mandato al capofila e azione giudiziaria o arbitrale da intraprendere contro uno o più partner: (i) è richiesta la presenza di 2/3 dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto di 2/3 dei presenti per l'approvazione della deliberazione.
- b) per le deliberazioni relative a varianti di azioni/sottofasi di progetto, relative spese e piano finanziario: (i) è richiesta la presenza del 50% più uno dei partner per la validità della riunione; (ii) è richiesto il voto del 50% più uno dei presenti per l'approvazione della deliberazione.

Delle riunioni il capofila redigerà verbale da distribuire e approvare a fine riunione o al massimo entro cinque giorni.

Art. 11 - Norma di attuazione

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla formalizzazione del Partenariato, nell'accordo di cooperazione del Partenariato. Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del capofila e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati.

Il sottoscritto _____ nato _____
a _____ (____) il _____ residente in _____
_____ (____) in via _____
_____ nella qualità di _____
Soggetto Capofila del costituendo GO denominato _____, che presenta
a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Basilicata 2014-2020 il Progetto denominato _____

Dichiarazione sostitutiva

(Art. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto _____ nato _____
a _____ (____) il _____ residente in _____
_____ (____) in via _____
_____ nella qualità di _____
Soggetto Capofila del costituendo GO denominato _____, che presenta
a valere sulla Sottomisura 16.1 del PSR Basilicata 2014-2020 il Progetto denominato _____

consapevole delle responsabilità e delle pene di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni

DICHIARA

- di impegnarsi a trasferire il know-how di progetto, fino a due anni dopo la chiusura dello stesso ed a richiesta della Regione Basilicata, anche mediante *mentoring*, a soggetti indicati dalla Regione medesima.

Luogo e data

Firma del dichiarante

